



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 35 del 08/03/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 febbraio 2011, n. 228

Cont. 271/11/RM - Costituzione di parte civile nel Proc. Pen. n. 6679/09 r.g.n.r. - n. 2056/10 r.g.gip - Tribunale di Trani GUP - a carico di Artibani altri 19 - Nomina procuratore e difensore.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata, sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo, dall'Avvocato regionale titolare della A.P. e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue.

- La Regione Puglia ha avuto notizia che il giorno 23.2.2011 inizierà dinanzi al G.U.P. presso il Tribunale di Trani Dott.ssa Margherita Grippo la fase preliminare del processo n. 6679/09 r.g.n.r. -n. 2056/10 (c.d. "Truck Center bis") a carico dei seguenti imputati: ARTIBANI Giorgio Maria, BACCO Pasquale (proc. pen. riunito n. 3038/10/21), BALESTRI Giuliano, BUONOPANE Alessandro, CAFFARELLI Antonio, CAMPANILE Pasquale, CASA Bernardo, CASTALDO Mario, DE SANTIS Gaetano, E.N.I. s.p.a., IOBBI Fiorella, LOLINI Ottorino, MANSI Luigi, MELEAM PUGLIA s.r.l., NUOVA SOLMINE s.p.a., PANICHI Mauro, PAZZAGLI Gabriele, PINZUTI ANSOLINI Marco, POCCHETTI Loris, ROSATELLI Alessandro.

- Gli imputati, nelle rispettive qualità e a vario titolo, anche in cooperazione fra loro, sono chiamati a rispondere delle ipotesi delittuose come precisamente descritte e a ciascuno contestate (n. 5 capi d'imputazione) nella richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M. Dott. Giuseppe Maralfa, alla quale, composta di n. 15 pagine e allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si rinvia per il dettagliato esame dei singoli capi d'imputazione. In particolare, tutti gli imputati, tranne Buonopane, Campanile, Castaldo, Poccetti e le persone giuridiche, che rispondono ad altro titolo, sono accusati di omicidio colposo plurimo aggravato dalla inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline e di lesioni personali colpose aggravate (art. 589, commi 1-2-3 e art. 590 commi 1-2-3-5 c.p.) per aver cagionato la morte di Altomare Vincenzo, titolare della Truck Center s.a.s., e degli operai suoi dipendenti Mangano Guglielmo, Tasca Michele, Farinola Luigi e Sciancalepore Biagio, nonché lesioni personali a Ventrella Cosimo, altro dipendente della Truck Center. I fatti sono occorsi in Molfetta il 3.3.2008.

- Ben 27 sono i soggetti identificati quali persone offese: congiunti dei lavoratori vittime dei reati contestati, nonché INAIL, Ministero della Giustizia (per il capo 4), Truck Center s.a.s. (per il capo 5), ENI RETE OIL & NOOIL s.p.a.

La Regione Puglia, pur non essendo fra le persone offese identificate dalla Procura, su impulso dell'Assessore alle Politiche per il Lavoro e sulla scorta delle ragioni già rappresentate in via breve dal medesimo Amministratore, ritiene di avere validi motivi per essere legittimata alla costituzione di parte civile in relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose (diretta conseguenza di numerose violazioni di leggi, regolamenti, ordini e discipline) e con riferimento alle competenze regionali

in materia (concorrenti con quelle statuali). La Regione Puglia, infatti, non solo, con la l.r. n. 19/1999, ha dettato "Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi d'impiego", ma, con la legge regionale 26.10.2006 n. 28, si è dotata di una "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" ed è molto attiva - come è noto - su questo fronte, avendo altresì costituito un "fondo di solidarietà per le vittime di incidenti sul lavoro".

- In occasione di altro analogo processo, il Servizio Politiche per il Lavoro, con relazione del 28.6.10 prot. AOO060-10111, sottoscritta anche dall'Assessore al Welfare, espresse formalmente il suo favorevole orientamento circa la costituzione di parte civile, che, in questi casi, "assume valore di atto dovuto, di una ferma presa di posizione che vede l'Amministrazione Regionale costantemente impegnata, nella veste istituzionale che le compete, ad offrire garanzie di effettività della tutela delle condizioni di lavoro, non solo nel momento genetico di instaurazione del rapporto di lavoro, ma anche e soprattutto nel corso dello svolgimento della prestazione lavorativa, attraverso il rispetto delle norme essenziali di protezione, prime fra tutte quelle a tutela della personalità morale e della integrità fisica dei lavoratori".

- Quanto sopra riferito, in attesa di più puntuale relazione dell'Assessorato, ricorrendo motivi di opportunità, si propone, in conformità al parere ex art. 4 comma 3 lett. c L.R. 18/2006 espresso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale con la sottoscrizione del presente atto, di costituire la Regione Puglia, per quanto legittimata, parte civile nel procedimento pen. n. 6679/09 r.g.n.r. -n. 2056/10 e proc. riunito, che si celebrerà il 23 febbraio p.v. dinanzi al GUP del Tribunale di Trani, a carico degli imputati innanzi nominativamente elencati, al fine di chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, e di conferire, all'uopo, la procura speciale e la difesa tecnica ad avvocato del libero Foro, alle condizioni economiche previste per gli incarichi agli avvocati esterni dall'art. 11 della L.R. n. 22/1997 e dalla deliberazione G.R. n. 3566/1998.

SETTORE DI SPESA: Politiche per il Lavoro

VALORE DI CAUSA: indeterminato

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presumibile spesa di € 5.000,00 per le competenze professionali dell'avvocato incaricato sarà finanziata per la parte relativa all'acconto di € 3.000,00 con le disponibilità del capitolo 1300 e per la restante parte con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla liquidazione dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Avvocato regionale titolare della A.P e dall'Avvocato coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- autorizzare la costituzione di parte civile della Regione Puglia, per quanto legittimata, al fine di chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nei confronti degli imputati nel procedimento penale n. 6679/09 r.g.n.r. -n. 2056/10 r.g.gip e nel procedimento riunito, la cui fase preliminare si celebrerà il 23.2.2011 dinanzi al GUP del Tribunale di Trani, e conferire, all'uopo, la procura speciale e la difesa tecnica all'Avv. Prof. Giuseppe Losappio;
- dare atto che detto incarico è affidato al predetto professionista alle condizioni economiche previste per gli incarichi agli avvocati esterni dall'art. 11 della L.R. n. 22/1997 e dalla deliberazione G.R. n. 3566/1998;
- fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- incaricare l'Avvocatura regionale di provvedere a quanto necessario al professionista officiato per l'espletamento del mandato;
- disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nicola Vendola